

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE CRT
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO**

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo in data 27 luglio 2026

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE CRT

CAPO I

Ambito di intervento

Art.1 -Settori

Art.2 - Territorio

CAPO II

Procedure di programmazione

Art.3 - Documenti di programmazione

Art.4 - Documento di programmazione pluriennale

Art.5 - Documento programmatico previsionale annuale

Art.6 -Contenuti del documento programmatico previsionale annuale

Art.7 -Procedure attuative

CAPO III

Soggetti destinatari

Art.8 – Beneficiari

Art.9 - Soggetti esclusi

CAPO IV

Procedure di erogazione

Art.10 - Modalità di erogazione

Art.11 - Fase istruttoria

Art.12 - Fase deliberativa ed erogativa

CAPO V

Monitoraggio e informazione

Art.13 - Verifiche in itinere e successive

Art.14 - Assistenza specializzata

Art.15 - Informazione

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

CAPO I

Ambito di intervento

Art.1 -Settori

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, dello Statuto, la Fondazione orienta la propria attività e destina le risorse disponibili nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.lgs. n. 153/1999. In tale ambito, la Fondazione sceglie ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Indirizzo un massimo di cinque settori rilevanti. La scelta di tali settori ed eventuali modificazioni verrà comunicata all'Autorità di Vigilanza dandone adeguata pubblicità.

Art.2 - Territorio

1.L'ambito territoriale in cui tali finalità sono perseguite è prevalentemente quello delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Eccezionalmente possono essere sostenute iniziative anche nel resto d'Italia e all'estero, purché riconducibili ai settori di cui al precedente articolo 1.

CAPO II

Procedure di programmazione

Art.3 - Documenti di programmazione

1.L'attuazione delle finalità statuarie è operativamente assicurata dalla adozione, da parte del Consiglio di Indirizzo, del documento di programmazione pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale proposti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di orientamenti generali che le Commissioni del Consiglio di Indirizzo possono fornire entro il 15 luglio di ogni anno.

2. Entro lo stesso termine le Commissioni possono formulare la proposta di aggiornamento del documento pluriennale vigente, indicandone i presupposti.

3. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Indirizzo nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali.

Art.4 - Documento di programmazione pluriennale

1.Il Consiglio di Indirizzo in attuazione dell'art.4, comma 1 dello Statuto, triennialmente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento di programmazione pluriennale. Tale documento, che contiene la specificazione dei fini statutari che la Fondazione intende perseguire nell'arco di tempo pluriennale, può essere aggiornato e integrato con riferimento al periodo di vigenza.

In particolare esso definisce:

- a) gli indirizzi strategici
- b) gli obiettivi da perseguire
- c) le priorità e gli strumenti di intervento
- d) la selezione dei settori.

2. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Indirizzo nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali.
3. La Fondazione avrà cura di assicurare, su base pluriennale, una adeguata distribuzione delle risorse sul proprio territorio di riferimento.

Art.5 - Documento programmatico previsionale annuale

1. In attuazione dell'art.23, comma 6, dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo entro il 31 ottobre di ogni anno approva il documento programmatico previsionale annuale relativo all'esercizio successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto anche delle eventuali indicazioni delle commissioni del Consiglio di Indirizzo. Tale documento è trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
2. Il documento programmatico previsionale annuale, di cui al precedente comma 1, tiene conto delle linee definite dal documento di programmazione pluriennale adottato; determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento e tra i programmi.
3. Ai fini della quantificazione delle risorse sulle quali definire il documento programmatico previsionale annuale si fa prevalentemente riferimento alle più aggiornate stime del risultato dell'esercizio in corso oltre che al bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed al livello erogativo finanziariamente sostenibile nel medio termine.
4. L'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti secondo quanto stabilito dall'art.6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n.153, deve essere prevista nel documento previsionale annuale

Art.6 -Contenuti del documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale annuale è articolato in:
 - a) Programmi istituzionali: costituiti dalle erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi campi di attività della Fondazione, nonché dagli impegni pluriennali assunti.
 - b) Programmi specifici: costituiti da finanziamenti a progetti propri della Fondazione. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati.
 - c) Programmi settoriali: costituiti dalle erogazioni nei settori ammessi individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1.
2. Il documento può definire altresì le eventuali risorse per interventi straordinari, da attivare esclusivamente per situazioni di necessità ed urgenza o in caso di calamità naturali.

Art.7 -Procedure attuative

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del documento approvato dal Consiglio di Indirizzo, di cui al precedente articolo 6, procede:

- a) alla predisposizione dei programmi specifici di attività della Fondazione,
- b) alla determinazione degli obiettivi da perseguire nell'area di intervento,
- c) alla definizione delle linee guida di azione,
- d) alla definizione delle modalità di intervento,
- e) al chiarimento degli ambiti di non intervento
- f) alla individuazione delle istituzioni eccellenti, a valenza regionale, operanti nei diversi campi di attività della Fondazione cui assicurare il sostegno istituzionale.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione deve assicurare:

- g) la tutela degli interessi contemplati nello statuto e nel presente regolamento
- h) la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse,
- i) l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'esito degli interventi

2. La ripartizione delle risorse tra i settori e i programmi, deliberata con il documento programmatico previsionale annuale, può variare nel corso dell'esercizio, entro i limiti dell'ammontare complessivo per un ammontare non superiore al 20% della dotazione iniziale di ciascun settore o programma, alla luce di esigenze emerse, secondo motivate valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Di tale variazione è data comunicazione al Consiglio di Indirizzo.

3. Le linee programmatiche della Fondazione, con modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, sono rese pubbliche per agevolare la presentazione di proposte attuative delle stesse.

CAPO III

Soggetti destinatari

Art.8 - Beneficiari

1. Nel perseguimento degli scopi e finalità istituzionali, la Fondazione riconosce quali destinatari tutti i soggetti organizzati che operano senza finalità di lucro nei settori ammessi individuati ai sensi dell'art.1, comma 1, assicurando, ove possibile, una adeguata rotazione.
2. I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati erogati. Gli stessi non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell'intervento.
3. I requisiti soggettivi di cui debbono disporre i proponenti di iniziative sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento e possono essere periodicamente rivisti.
4. La Fondazione può disporre erogazioni direttamente a favore di persone fisiche esclusivamente sotto forma di borse di studio o di ricerca, da assegnare, in ogni caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni.

5. Le imprese e gli enti strumentali, in qualunque forma eventualmente costituiti, saranno tenuti a presentare alla Fondazione, entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, se statutariamente previsto, e comunque il programma di attività per l'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo con il rendiconto dell'attività svolta

Art.9 - Soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, dello Statuto dalla attività della Fondazione è esclusa ogni forma di finanziamento, di erogazione, o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche.

2. L'assenza di finalità lucrative è sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, congiuntamente all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

3. Sono esclusi dai beneficiari di contributi

- partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative
- organizzazioni sindacali e di patronato
- associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l'attività sia prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati
- associazioni e gruppi ricreativi salvo che l'attività sia prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati.

CAPO IV

Procedure di erogazione

Art.10 - Modalità di erogazione

1. Le modalità di presentazione alla Fondazione delle domande di intervento, nonché i requisiti oggettivi relativi alle proposte medesime, sono definite dal Consiglio di amministrazione, in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed il migliore svolgimento del processo di selezione e rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, anche attraverso bandi.

2. I bandi devono comunque indicare:

- a) il settore in cui devono realizzarsi i progetti;
- b) l'ambito territoriale relativo;
- c) gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione;
- d) le linee guida;
- e) le modalità di realizzazione;
- f) l'entità delle erogazioni previste, la durata delle erogazioni, gli eventuali oneri posti a carico del

destinatario;

g) i requisiti che i destinatari devono necessariamente possedere;

h) le attività non finanziabili;

i) la documentazione richiesta;

j) il termine di presentazione della domanda;

k) l'iter previsto per l'esame delle domande;

l) le modalità attraverso cui verrà verificata la realizzazione dei progetti finanziati e le relative ricadute;

m) le modalità con cui deve essere assicurata l'evidenza della Fondazione quale soggetto erogatore.

3. Per quanto concerne le erogazioni non oggetto di bando, il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, definisce criteri generali in merito alla presentazione delle richieste di contributo, relativamente alla forma, contenuti, tempi e documentazione minima richiesta.

4. Qualora l'erogazione sia di rilevante importo, secondo i parametri annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazioni, il soggetto richiedente è tenuto ad integrare la richiesta con una relazione preventiva indicante i benefici attesi a fronte dei costi previsti (analisi costi/benefici).

Art.11 - Fase istruttoria

1. L'istruttoria in merito a progetti ed altre forme di intervento è svolta, sotto la responsabilità del Segretario generale, dagli uffici della Fondazione che possono avvalersi, per progetti di particolare complessità, di soggetti esterni con specifica competenza.

2. La struttura, effettuata la verifica per accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la completezza della documentazione, procede alla valutazione di merito e, ove opportuna, comparativa della proposta in esame.

3. Per valutazione di merito si intende la verifica che accerti la sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, della proposta e la coerenza della stessa con le linee di indirizzo della Fondazione e con le risorse stanziare nell'anno per il relativo settore o programma di riferimento.

4. Per valutazione comparativa si intende la predisposizione di una scala di priorità tra le proposte che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi, in base ai seguenti criteri:

a) coerenza interna del progetto (avuto riguardo ai mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti);

b) originalità del progetto e sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;

c) esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativo alla domanda di

finanziamento e nella realizzazione di progetti analoghi;

d) esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e consistenza di tali finanziamenti;

e) grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;

f) effettiva possibilità di verifica dei risultati e delle relative ricadute;

g) riproducibilità ed applicabilità del progetto ad altre situazioni;

h) coerenza della documentazione.

Art.12 - Fase deliberativa ed erogativa

1. Al Consiglio di Amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle erogazioni sulla base dell'istruttoria preparata dagli uffici.

2. Sono ammissibili erogazioni di sostegno alla attività di enti operanti nell'ambito delle finalità della Fondazione nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri e modalità definiti dall'art.10 comma 2 e 3 del presente Regolamento

3. Il beneficiario, salvo motivata richiesta di proroga, decade dal diritto all'utilizzo dell'intervento messo a disposizione dalla Fondazione qualora tale intervento non sia impiegato nei diciotto mesi successivi alla comunicazione dell'impegno per cause imputabili al beneficiario o per il venire meno dell'iniziativa. Il Consiglio di amministrazione, nel caso di progetti impegnativi, può valutare un periodo di impiego diverso.

4. I richiedenti sono informati dell'esito delle procedure.

CAPO V

Monitoraggio e informazione

Art.13 – Verifiche in itinere e successive

1. A seguito di deliberazione di erogazione il soggetto destinatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile dell'iniziativa finanziata.

2. Gli uffici orientano ordinariamente la loro attività ai seguenti controlli:

a) Verifica dello stato di avanzamento dei lavori, delle relazioni del responsabile del progetto, di eventuali attestati di organismi terzi preposti al controllo, ove disponibili, di rapporti di collaudo degli installatori.

b) Verifica a consuntivo, con particolare riferimento alle erogazioni di cui all'art. 10, comma 4, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'effetto dell'intervento in termini di efficienza e di ricaduta sociale

c) Verifica del reale utilizzo e della coerente destinazione delle strutture e/o delle apparecchiature sovvenzionate.

3. Il risultato dell'attività di valutazione a consuntivo è posto a disposizione del Consiglio di Indirizzo per gli adempimenti allo stesso spettanti in ottemperanza dell'art.14 comma 1 dello Statuto.

Art.14 - Assistenza specializzata

1. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera i, dello Statuto, può nominare, per specifiche esigenze e determinando attribuzioni, durata e modalità di funzionamento:

- a) comitati scientifici formati da esperti di riconosciuta competenza nell'ambito dei settori rilevanti che lo assistano nella attività di analisi e programmazione di interi settori
- b) comitati di valutazione che lo assistano nelle attività di definizione operativa e nella valutazione preventiva, in itinere e consuntiva dei programmi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare esperti con la funzione di assistere la struttura mediante formulazione di pareri nell'ambito dell'attività di selezione, definizione, gestione e valutazione di progetti o di altre forme di intervento della Fondazione.

Art.15 - Informazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura che i programmi di intervento della Fondazione per le attività istituzionali di interesse generale e di utilità sociale siano sostenuti da azioni informative presso il pubblico e gli organi di informazione, tese a favorire l'accesso ai contributi, la trasparenza del processo di selezione e la conoscenza di quanto realizzato con detti programmi.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione di un resoconto dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti da trasmettere al Consiglio di Indirizzo contestualmente al bilancio consuntivo per gli adempimenti allo stesso spettanti in ottemperanza dell'art.14, comma 1, dello statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza all'art. 12, comma 1 del Regolamento di nomina e funzionamento degli organi cura la predisposizione della nota quadrimestrale contenente, in relazione al periodo di riferimento, i dati di sintesi, anche con ripartizione settoriale, dell'attività istituzionale e delle principali decisioni assunte in ordine alla organizzazione interna della Fondazione. Di tale nota riferisce il Presidente al Consiglio di Indirizzo.

4. La struttura cura che il resoconto di cui al precedente comma 2 sia pubblicato e diffuso.